

Cassazione civile sez. III, 24/03/2016, n. 5880

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 30 novembre 2005 il Tribunale di Taranto, provvedendo sulla domanda introdotta nel marzo del 1998 da (*omissis*) e (*omissis*), nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore (*omissis*) (che, divenuto maggiorenne nel corso del giudizio, si era poi costituito in proprio assumendo direttamente la lite), dichiarava l'esclusiva responsabilità di (*omissis*), rimasto contumace, nella causazione di un sinistro occorso il 9 settembre 1997.

In occasione di esso, alla guida dell'autovettura di sua proprietà, assicurata per la r.c.a. presso la s.p.a. (*omissis*) Assicurazioni, il (*omissis*) aveva investito il minore, e, in parziale accoglimento della domanda nel quantum, condannava in solido il (*omissis*) e la società assicuratrice, che aveva resistito alla domanda, al pagamento della somma di Euro 128.432,38 risultante da distinti importi liquidati per danno da invalidità temporanea totale di sessanta giorni, per danno da invalidità temporanea parziale di novanta giorni, per danno biologico (Euro 79.761,60) in ragione dell'accertato 30% di invalidità permanente, per danno morale (Euro 41.947,73) e per rimborso di spese mediche ITT, per ITP.

2. La sentenza del Tribunale di Taranto veniva appellata da (*omissis*) con la prospettazione di varie censure, tutte funzionali al mancato riconoscimento da parte del tribunale di un danno da lesione della capacità lavorativa, e la Corte d'Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, con sentenza del 14 novembre 2012, nella costituzione e resistenza all'appello della s.p.a. (*omissis*) Assicurazioni (già (*omissis*) Assicurazioni s.p.a.) e nella contumacia del (*omissis*), ha rigettato l'appello con gravame delle spese di lite.

3. Avverso tale sentenza (*omissis*) ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi ed al ricorso ha resistito con controricorso la (*omissis*) Assicurazioni.

4. Il ricorrente ha depositato memoria.

Motivi della decisione

1. In via preliminare va disattesa l'eccezione di tardività della proposizione del controricorso da parte della (*omissis*) Assicurazioni, prospettata dal (*omissis*) nella sua memoria.

L'eccezione è motivata adducendosi che la notificazione del controricorso sarebbe avvenuta con perfezionamento per la notificante il 26 marzo 2013 e, dunque, oltre il termine di cui all'art. 370 c.p.c., che, secondo il ricorrente, sarebbe decorso dal 13 febbraio 2013, data in cui il

ricorso sarebbe stato consegnato per la notificazione all'ufficiale giudiziario.

1.1. L'assunto, l'addetto dove pretende di far decorrere il termine dal momento di perfezionamento della notificazione del ricorso per il ricorrente (*omissis*), anzichè da quello di perfezionamento della notificazione nei confronti della destinataria controricorrente, che è avvenuto il 15 febbraio 2013, è privo di fondamento, atteso il consolidato principio di diritto che conforme alla sentenza interpretativa di rigetto n. 28 del 2004 della Corte Costituzionale secondo cui: «Il principio per cui la notifica del ricorso si intende eseguita alla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario e non a quella dell'effettivo recapito trova applicazione quando si deve accertare il rispetto di un termine di decadenza posto dalla legge a carico del notificante, e non anche quando si tratta di individuare il dies a quo di un termine che il destinatario dell'atto notificato è tenuto a rispettare e che non può che decorrere dal perfezionamento della notificazione. Pertanto, il termine per il deposito del controricorso, che decorre dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso di modo che il dies a quo del primo termine opera in effetti anche come dies a quo per il secondo, deve calcolarsi dal giorno della effettiva notificazione del ricorso al controricorrente» (così Cass. n. 27596 del 2006; in senso conforme Cass. sez. un. n. 5769 del 2012; adde, da ultimo, Cass. n. 24346 del 2013).

2. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3^a.

Nella sua illustrazione ci si duole che la Corte territoriale abbia ritenuto tardiva, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., comma 3, (nel testo applicabile al giudizio), la produzione in appello di una certificazione rilasciata dall'Istituto Tecnico Secondario che il ricorrente frequentava all'epoca del sinistro, dalla quale risultava che il 26 gennaio 1998, cioè durante l'anno scolastico che frequentava il giorno del sinistro, egli si era ritirato e che non aveva presentato richiesta di nulla osta per iscriversi presso altro istituto.

Nell'illustrazione si argomenta che la Corte territoriale avrebbe malamente escluso la legittimità della produzione alla stregua del criterio della indispensabilità, sia omettendo di considerare che il documento si era formato dopo la pronuncia di primo grado, sia non considerando il carattere decisivo della prova documentale, apprezzato con riferimento allo sviluppo dello svolgimento del contraddittorio nel processo in primo grado, alla stregua di considerazioni che evocano sia Cass. sez. un. n. 8203 del 2005, sia Cass. n. 26020 del 2011 (e, quindi, in memoria, Cass. n. 3709 del 2014).

2.1. Il motivo è inammissibile in quanto pone una questione di violazione di norma del procedimento della quale non dimostra la decisività, cioè l'incidenza sulla decisione della Corte territoriale.

Invero, allorché si denuncia la violazione di una norma del procedimento da parte del giudice del grado processuale in cui si è verificata, tale violazione può divenire oggetto di motivo di

impugnazione soltanto qualora la sua verifica, pur indubbia, abbia spiegato effetti di incidenza sulla decisione resa da quel giudice. Ove, invece, la violazione, sebbene verificatasi, non abbia svolto tale incidenza, il suo verificarsi non Ã¨ deducibile come motivo di impugnazione. Non lo Ã¨ per la ragione che il dispiegarsi del meccanismo per cui le nullitÃ processuali si convertono in motivo di impugnazione, espresso nell'art. 161 c.p.c., suppone pur sempre il filtro dell'interesse ad impugnare, che domina la formulazione della domanda sottesa alla proposizione di un'impugnazione.

Se fosse altrimenti, l'impugnazione sarebbe il mezzo non giÃ per sollecitare che si ponga rimedio ad una decisione illegittima, bensÌ per rimediare ad un errore del giudice del grado precedente a prescindere dalla sua efficienza causativa della detta illegittimitÃ .

2.2. Ora, nella specie, Ã¨ vero che la Corte territoriale ha negato la ritualitÃ della produzione effettuata in appello, ma, in realtÃ , avrebbe potuto e dovuto omettere di pronunciarsi su di essa in base a quella che Ã¨ stata la motivazione che poi ha reso per confermare l'infondatezza dell'appello sul punto in cui invocava il riconoscimento del danno da perdita della capacitÃ lavorativa.

Tale conferma Ã¨ come ha rilevato la resistente ed appare dalla motivazione Ã¨ avvenuta perchÃ si Ã¨ imputato al qui ricorrente di non aver dimostrato che l'abbandono degli studi, pur assunto come verificatosi, si fosse verificato Ã¨ esclusivamente a causa dei postumi permanenti residuati in seguito al sinistro, circostanza che gli avrebbe impedito di svolgere l'attivitÃ lavorativa che, con ragionevole grado di probabilitÃ (con onere della prova a suo carico), avrebbe svolto al termine del ciclo di studi. (pag. 7 della sentenza: motivazione, poi, sviluppata nel prosieguo della pagina e nella pagine successive).

In pratica la Corte territoriale ha ritenuto che il (*omissis*) non aveva dimostrato che l'interruzione degli studi fosse stata da ascrivere alle conseguenze del sinistro e, quindi, ha poi motivato la conferma della negazione del risarcimento da perdita della capacitÃ lavorativa nella considerazione proprio del dato che il documento prodotto in appello avrebbe dovuto dimostrare, cioÃ quell'interruzione.

Ne consegue che la Corte territoriale ha reso una decisione su cui la mancata ammissione della produzione non ha inciso, il che avrebbe dovuto indurla, secondo il principio di economia processuale, a dire semplicemente irrilevante quella produzione a prescindere dalla sua ammissibilitÃ o meno.

In questa sede rileva allora la mancanza di interesse del ricorrente a dolersi di un'asserita violazione di norma del procedimento che Ã¨ stata influente sulla decisione.

Da tanto consegue l'inammissibilitÃ del motivo, che, in sostanza Ã¨ giustificata ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c., n. 2, norma la cui unica spiegazione, nell'impossibilitÃ di

individuare nella violazione dei principi del giusto processo un autonomo vizio, risiede, come Ã" stato detto, nell'aver il legislatore, sia pure in modo tutt'altro che chiaro e con lâ"impropria evocazione del concetto di giusto processo, voluto sottolineare proprio la decisivit  ed incidenza della violazione di norma del procedimento nel senso che si Ã" detto.

Il motivo, peraltro, una volta riconosciuto inammissibile ex art. 360- bis, va ritenuto infondato alla stregua della formula suggerita da Cass. sez. un. n. 19051 del 2010.

3. Con il secondo motivo di ricorso si deduce â"violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360 c.p.c.â" .

Il motivo Ã" inammissibile.

3.1. Lo Ã" con riferimento alla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in quanto con riguardo al primo non contiene alcuna attivit  argomentativa di come e perch  il relativo paradigma normativo sarebbe stato violato e, con riguardo al secondo, perch , una volta considerato che quello dell'art. 115 c.p.c. viene evocato nel senso che la Corte territoriale non avrebbe posto a fondamento della decisione prove, emergerebbe la palese violazione dell'art. 366 c.p.c., n. 6, atteso che lâ"illustrazione evoca e dunque si fonda su:

a) una dichiarazione testimoniale di cui riproduce il contenuto, ma non indica se e dove il verbale sarebbe esaminabile e ci ² astenendosi dall'indicare di averne prodotto copia e, secondo lâ"alternativa suggerita da Cass. sez. un. n. 22726 del 2011, indicando di aver voluto fare riferimento alla presenza nel fascicolo d ufficio della Corte territoriale, ammesso che in esso fosse confluito quello di primo grado, in cui lâ"originale del verbale deve trovarsi; b) la comparsa conclusionale di primo grado dell'avversario, di cui parimenti non si dice se e dove sarebbe esaminabile nei termini appena precisati; c) la richiesta di chiarimenti al c.t.u. o di consulenza medica, di cui nemmeno vengono specificati, sempre in violazione dell'art. 366 c.p.c., n. 6; d) le risultanze della c.t.u. e di un certificato, senza nuovamente rispettare lâ"art. 366 c.p.c., n. 6, giacch  non si dice se e dove lâ"una e lâ"altro sarebbero esaminabili in questo giudizio di legittimit  .

3.2. Il motivo, in quanto dedotto ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5 Ã", invece, inammissibile alla stregua della ricostruzione del relativo significato di tale paradigma dato da Cass. sez. un. n. 8053 e 8054 del 2014, l  dove Esse hanno statuito che â"l'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art.

369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per s , il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorch  la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

Nella specie l'articolazione del motivo si sviluppa proprio assumendo che sarebbero state pretermesse risultanze istruttorie.

4. Con il terzo motivo si prospetta violazione e falsa applicazione degli artt. 1226   2043   2054   2056   2059 c.c., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5³.

La censura riguarda l'affermazione, fatta a pagina 9 dalla sentenza impugnata, con cui la Corte territoriale, dopo avere rilevato che il giudice di prime cure ha ritenuto di non poter stabilire eventuali ripercussioni sulla futura capacit  lavorativa di (*omissis*), perch  studente di ragioneria al momento del sinistro e, quindi, privo di ogni fonte di reddito, ha sostenuto che tale valutazione va condivisa, atteso che, come si   detto, parte attrice avrebbe dovuto dimostrare che con elevato grado di probabilit , il minore avrebbe terminato gli studi e svolto l'attivit  di ragioniere o altra specifica attivit  lavorativa da cui trarre fonte di reddito.

Tale motivazione viene criticata evocando la sua contrariet  a Cass. n. 564 del 2005 ed a Cass. n. 23298 del 2004, di cui vengono riportate le massime, nonch  di Cass. n. 25571 del 2011 e di Cass. n. 7868 del 2011, e, quindi, anche di Cass. n. 3949 del 2007.

Peraltro, l'invocazione delle massime di tali decisioni viene fatta (pag. 21) semplicemente adducendo che la sola circostanza che il C. non fosse percettore di reddito non avrebbe potuto essere considerata ipso facto come giustificativa dell'esclusione del danno da capacit  lavorativa e sostenendo che la stessa circostanza del mancato completamento degli studi si sarebbe dovuta reputare irrilevante ai fini del riconoscimento e della liquidazione del danno da lucro cessante.

4.1. Il motivo   fondato.

La sua illustrazione, messa a confronto con la motivazione della sentenza impugnata, evidenzia che la Corte territoriale ha commesso un errore di diritto in ordine al procedimento di sussunzione della fattispecie concreta che era chiamata a giudicare, per come individuata dal corso dell'istruzione e, dunque, un errore di falsa applicazione della norma dell'art. 1223 c.c., in quanto richiamata dall'art. 2056 c.c., comma 1.

Tale errore Ã stato commesso dalla Corte tarantina nonostante che Essa abbia mostrato di conoscere e, quindi, abbia ritenuto di fare applicazione della giurisprudenza di questa Corte che lâ?avrebbe dovuta guidare nel procedimento di sussunzione della fattispecie ai fini dellâ?applicazione dellâ?esatto diritto che la regolava in punto di sussistenza di un danno da perdita della capacitÃ lavorativa in capo al ricorrente.

Queste le ragioni.

4.2. La motivazione con cui Ã stato disatteso lâ?appello sul punto del mancato riconoscimento del danno patrimoniale da lesione della capacitÃ lavorativa, in quanto conseguente alla lesioni personali subite dal ricorrente e alla correlata verifica a suo carico di uno stato di invaliditÃ permanente pacificamente riconosciuto in primo grado nella misura del 30% (come emerge da quanto la sentenza impugnata riferisce giÃ nellâ?incipit del riassunto dello svolgimento processuale), inizia con il richiamo del principio di diritto di cui a Cass. n. 15674 del 2011 (secondo il quale: â?Il grado di invaliditÃ permanente determinato da una lesione allâ?integritÃ psico â? fisica non si riflette automaticamente sulla riduzione percentuale della capacitÃ lavorativa specifica e quindi di guadagno, spettando al giudice del merito valutarne in concreto lâ?incidenza, sulla scorta delle allegazioni e dei congruenti riscontri forniti dal danneggiato.â?) e, quindi, facendone precedere il richiamo con la congiunzione (parzialmente) avversativa con il richiamo al principio di diritto secondo cui â?Il grado di invaliditÃ permanente determinato da una lesione allâ?integritÃ psico-fisica non si riflette automaticamente, nÃ tanto meno nella stessa misura, sulla riduzione percentuale della capacitÃ lavorativa specifica e, quindi, di guadagno della stessa. Tuttavia, nei casi in cui lâ?elevata percentuale di invaliditÃ permanente rende altamente probabile, se non addirittura certa, la menomazione della capacitÃ lavorativa specifica ed il danno che necessariamente da essa consegue, il giudice puÃ² procedere allâ?accertamento presuntivo della predetta perdita patrimoniale, liquidando questa specifica voce di danno con criteri equitativi. La liquidazione di detto danno (nella specie, patito in conseguenza di un sinistro stradale da un minore in etÃ scolare) puÃ² avvenire attraverso il ricorso alla prova presuntiva, allorchÃ possa ritenersi ragionevolmente probabile che in futuro la vittima percepirÃ un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dellâ?infortunio; la relativa prognosi deve avvenire, in primo luogo, in base agli studi compiuti ed alle inclinazioni manifestate dalla vittima ed, in secondo luogo, sulla scorta delle condizioni economico â? sociali della famigliaâ?.

Tale principio viene correttamente riferito a Cass. n. 17514 del 2011, ma, nel contempo anche a Cass. n. 10074 del 2010.

In questo secondo caso, perÃ², lâ?assunto Ã inesatto, perchÃ, mentre la decisione del 2011 si riferisce alla capacitÃ lavorativa specifica, la decisione del 2010 concerne la capacitÃ lavorativa generica, avendo affermato il principio di diritto secondo cui â?Il diritto al risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante non puÃ² farsi discendere in modo automatico

dall' accertamento dell' invalidit  permanente, poich  esso sussiste solo se tale invalidit  abbia prodotto una riduzione della capacit  lavorativa specifica. A tal fine, il danneggiato   tenuto a dimostrare, anche tramite presunzioni, di svolgere un' attivit  produttiva di reddito e di non aver mantenuto, dopo l' infortunio, una capacit  generica di attendere ad altri lavori confacenti alle sue attitudini personali;

trattandosi di minore, il risarcimento di tale danno andr  calcolato sulla base di una previsione della sua futura attivit  lavorativa, da compiersi tenendo conto degli studi effettuati e delle sue inclinazioni, nonch  della posizione economico-sociale della famiglia di appartenenza. .

4.3. Dopo il richiamo dei detti precedenti la motivazione si sviluppa con considerazioni che sono volte ad evidenziare che dalla pagina 7 sino alla met  della pagina 8 si incentrano sulla mancata dimostrazione da parte del (*omissis*) della circostanza di non aver potuto terminare gli studi di ragioneria a causa dei postumi di invalidit  permanente residuati a seguito del sinistro.

Tale mancata dimostrazione viene considerata come giustificativa della conclusione del c.t.u. circa l' esclusione dell' incidenza delle lesioni riscontrate (che vengono ricordate) sulla capacit  lavorativa specifica e, correlativamente, di quella circa l' incidenza solo sulla capacit  lavorativa generica, incidenza che viene individuata   in un aggravio scaturente nella riduzione della resistenza fisica al lavoro esercitato od alle chances lavorative .

La motivazione, assunte queste premesse, enuncia, poi, che riguardo a quest' ultima incidenza il c.t.u. avrebbe   correttamente evidenziato che tale aggravio sarebbe consistito in qualche difficolt  nel caso di svolgimento di un' attivit  lavorativa che lo costringesse molto tempo in piedi, a causa degli esiti della frattura della gamba o in minimi risvolti negativi se avesse svolto un' attivit  di intelletto a causa delle frequenti cefalee di cui riferiva di soffrire dall' epoca del sinistro .

Di seguito la sentenza si occupa delle considerazioni svolte dal c.t.p. dottor (*omissis*), riferendo di una prima conclusione nel senso di una   incidenza del 25% sulla futura attivit  lavorativa del soggetto, senza alcuna specificazione in merito all' attivit  che detto soggetto avrebbe in concreto svolto, sicch  non pu  parlarsi di capacit  lavorativa specifica , e, quindi, previa allusione ad un   analogo errore di metodo , di una successiva relazione nella quale il medesimo c.t.p. avrebbe individuato un' incidenza sulla capacit  lavorativa pari al 30%.

Dopo di che la Corte tarantina conclude assertoriamente che   del tutto superflua si prospetta quindi una richiesta di chiarimenti al c.t.u. o una consulenza medica suppletiva  e, quindi, enuncia quanto si   gi  riportato nello scrutinio del primo motivo, cio  che:   il giudice di prime cure, al riguardo, ha ritenuto di non poter stabilire eventuali ripercussioni sulla futura capacit  lavorativa di (*omissis*), perch  studente di ragioneria al momento del sinistro e, quindi, privo di ogni fonte di reddito. Tale valutazione va condivisa, atteso che, come si   detto, parte attrice avrebbe dovuto dimostrare che con elevato grado di probabilit , il minore avrebbe

terminato gli studi e svolto lâ?attivit  di ragioniere o altra specifica attivit  lavorativa da cui trarre fonte di reddito?•.

La motivazione continua, poi, in questi termini:

  Al riguardo, esclusa la prova del danno patrimoniale, il giudice di prime cure, quanto alla somma richiesta per la riduzione della capacit  lavorativa (da intendersi, come si   detto, come capacit  lavorativa generica) e di L. 10 milioni per la perdita dell anno scolastico, li ha ricondotti nella categoria del danno esistenziale o alla vita di relazione, ovverosia nell ambito della ingiusta lesione di un interesse costituzionalmente protetto, dalla quale conseguano pregiudizi non suscettibili di valutazione economica, concludendo per la sua liquidazione con criteri equitativi ed affermando che nella specie nulla era stato provato (l attore non ha dimostrato se praticasse degli sport ed a quale livello, quali attivit  di svago, di ricreazione di divertimento praticasse; non ha allegato n  provato un eventuale propensione ad una carriera militare, preclusagli dalla riforma alla visita di leva; non ha dimostrato di voler proseguire negli studi universitari e come realizzare il diploma di ragioniere), avendo quindi riconosciuto il danno morale nella met  del danno biologico, in considerazione delle modalit  dell incidente e del prolungamento del corso di studi con conseguente ritardo nell insediamento nel mondo del lavoro, a seguito dell anno scolastico. Tali argomenti rimangono invero validi anche qualora si ritenga di non condividere il censurato assunto del giudice di prime cure, secondo cui il conseguimento del diploma da ragioniere emergerebbe dalla consulenza medico-legale (avendo il CTU affermato che all epoca del sinistro lâ?attore era studente in ragioneria, corso di studi successivamente completato), sicch  ci ² avrebbe smentito le conclusioni del consulente psichiatra, dott. (omissis), secondo il quale   la sindrome fisiologica post-traumatica avrebbe portato il (omissis) ad abbandonare gli studi superiori e a non riprenderli pi ¹, risultando conseguentemente non significativo il rilevato calo della   capacit  di comprensione, di elaborazione ed acquisizione della informazione •. Come si   detto era lâ?attore a dover tempestivamente dedurre e provare, consentendo sul punto lo svolgimento del contraddittorio, di non aver portato a termine gli studi e di non aver potuto conseguire il diploma per le conseguenze del sinistro, avendo serie probabilit  di inserirsi nel mondo del lavoro come ragioniere o di svolgere altra attivit  lavorativa confacente alle proprie attitudini. E  configurabile quindi nella fattispecie, al pi ¹, il danno alla riduzione della capacit  lavorativa generica, per la permanente riduzione della resistenza fisica al lavoro o alle chances lavorative, costituente una lesione di un attitudine o di un modo di essere del soggetto e sostanziatesi in una menomazione dell integrit  psico fisica risarcibile quale danno biologico, essendo tenuto il giudice a personalizzare detto danno biologico tenendo conto anche di tale sua componente essenziale (Cass., sent. n. 2311/2007). Ne consegue che quando detti postumi sono di lieve entit  o, comunque, manchino elementi concreti dal quale desumere una incidenza della lesione sulla attivit  di lavoro attuale o futura del soggetto leso, vanno escluse lâ?esistenza e la risarcibilit  di qualsiasi danno da riduzione della capacit  lavorativa, mentre va privilegiato un meccanismo di liquidazione (quello del danno alla salute) idoneo a cogliere, nella sua totalit , il pregiudizio

subito dal soggetto nella sua integrità psicofisica (Sentenza n. 4493 del 24/02/2011). Nella fattispecie non risulta espressamente contestato che tale personalizzazione del danno biologico sia stata effettuata, avendo peraltro giudice di prime cure liquidato il danno non patrimoniale nel suo complesso e nei limiti della prova acquisita.²

4.3. La riportata motivazione è errata in iure.

Queste le ragioni.

4.3.1. Essa è partita correttamente dal convincimento che nella specie venisse in rilievo solo una lesione della capacità lavorativa generica.

Lo ha fatto, peraltro, sulla base dell'erronea considerazione che tanto derivasse dal non essere stata data dimostrazione che l'abbandono degli studi da parte del (*omissis*) che in prima battuta ha considerato emerso dall'istruzione fosse dipeso dai postumi del sinistro e che, dunque, non fosse stato dimostrato che il medesimo, completandoli, avrebbe perso la possibilità di dispiegare la sua capacità lavorativa come ragioniere, cioè secondo le potenzialità (le chances) che gli garantiva la consecuzione del relativo diploma.

Viceversa, posto che il concetto di capacità lavorativa specifica necessariamente si correla all'esistenza effettiva di una tale capacità da parte del danneggiato quando soffre la lesione e considerato che il relativo danno discende dalla preclusione che le conseguenze della lesione determinano sulla possibilità di continuare in tutto od in parte ad esplicarla, nella specie si sarebbe dovuto considerare che la mancata dimostrazione da parte del (*omissis*) di non aver terminato gli studi a causa della lesione subita nel sinistro, non essendosi verificata tale lesione quando egli già lavorava come ragioniere, costituiva soltanto un elemento da apprezzarsi per individuare il danno da perdita di una capacità lavorativa che era solo generica. Tale apprezzamento si sarebbe dovuto fare fornendo un giudizio prognostico per cui, completati gli studi il (*omissis*) avrebbe potuto cercare di realizzare l'aspirazione professionale che gli consentiva la qualifica conseguita.

In pratica la dimostrazione di non aver potuto conseguire il diploma a causa del sinistro assumeva solo il significato di elemento per valutare il danno da perdita di una capacità lavorativa generica in una possibile proiezione futura come capacità lavorativa specifica e, quindi, come criterio di stima delle possibili conseguenze dannose.

4.3.2. L'oggetto della lesione era, per², sempre una capacità lavorativa ancora generica, quella che una persona non ancora in età lavorativa possiede come generica attitudine futura a svolgere un lavoro e, dunque, a conseguire una remunerazione patrimoniale. Ci², perché la qualità di studente del (*omissis*) e, quindi, di soggetto non lavorante al momento del sinistro, lo poneva nella condizione di essere danneggiato solo riguardo a quella capacità.

Gli elementi che, in relazione alla sua condizione di studente e, dunque, di soggetto che in futuro avrebbe potuto conseguire il diploma ed eventualmente utilizzarlo rilevavano invece solo come chances ipoteticamente negate dal grado di invalidità.

4.3.3. In ragione di queste considerazioni, quello che, dunque, la Corte territoriale poteva imputare al (*omissis*) era la mancata dimostrazione non già della perdita di una capacità lavorativa specifica di ragioniere, bensì della perdita della possibilità di realizzare la chance di fare il ragioniere.

4.3.4. Mette conto, per², precisare che la mancata dimostrazione di tale perdita lasciava invece impregiudicata la questione dell'esistenza di un danno alla capacità lavorativa come tale, cioè appunto come capacità lavorativa generica.

Danno accertato dallo stesso c.t.u. tanto con riferimento ad una proiezione lavorativa fisica quanto con riferimenti ad una proiezione lavorativa intellettuale.

4.4. Ne segue allora che la Corte tarantina, come il primo giudice, dovevano valutare e quantificare tale danno.

Ora, nel farlo i giudici di merito e segnatamente la Corte territoriale, si sono investiti della funzione di dover collocare tale danno nell'ambito del c.d. danno non patrimoniale solo perché non risultava dimostrato con elevato grado di probabilità che il (*omissis*) avrebbe terminato gli studi e svolto attività di ragioniere o altra specifica attività da cui trarre sostentamento patrimoniale.

In pratica, dalla mancata dimostrazione che il (*omissis*) avrebbe probabilmente svolto attività di ragioniere o un'altra attività si è fatta derivare automaticamente la conseguenza che il danno alla capacità lavorativa generica doveva liquidarsi nel quadro del danno non patrimoniale e lo si è fatto da parte della Corte territoriale condividendo le valutazioni del primo giudice, circa la mancata prova di attività ricreative (il che non è dato comprendere che rilievo potesse avere), circa la mancata dimostrazione di voler fare carriera militare (forse perché il (*omissis*) aveva dimostrato di essere stato riformato alla visita per il servizio di leva militare) e, nuovamente, alla mancata dimostrazione di voler proseguire gli studi a livello universitario o di mettere in pratica il diploma di ragioniere (considerazione quest'ultima svolta, in via graduata, dando credito all'ipotesi che il diploma fosse stata conseguito).

A giustificazione finale della condivisione si è, poi, invocato il principio di diritto di cui a Cass. n. 2311 del 2007 e quello di cui a Cass. n. 4493 del 2011.

4.4.1. Ma lo si è fatto senza considerare:

a) in primo luogo che tra l'uno e l'altro non v'è continuità, in quanto, mentre Cass. n. 2311 del 2007, ormai datata, si riferiva alla capacità lavorativa generica senza limitazioni correlate al grado di invalidità accertato, la seconda decisione si riferisce a lesioni di lieve entità e comunque all'assenza di elementi concreti per ritenere che la lesione incida sulla capacità di lavoro, onde essa ha segnato un superamento, che il Collegio qui condivide, dell'affermazione generalizzata fatta dalla prima;

b) che, nel caso di specie, l'accertamento di un grado di invalidità permanente del 30% e, dunque, certamente elevato, collocava invece la vicenda del tutto al di fuori dell'ambito di applicabilità del principio di diritto di cui a Cass. n. 4493 del 2011;

c) che, nel contempo, non ricorreva la situazione, pur supposta da tale decisione, di mancanza di dimostrazione di elementi concreti per desumere una incidenza sulla capacità lavorativa generica, atteso che lo stesso c.t.u. aveva indicato una incidenza delle lesioni sia sulla capacità di attendere a lavori in piedi, sia su quella di attendere a lavori intellettuali, e considerato che tale incidenza, consistente in una qualche difficoltà nel primo caso ed in minimi risvolti negativi per l'altra, comunque, evidenziava che il medesimo c.t.u. aveva ipotizzato un danno per riduzione della resistenza al lavoro e, quindi, una perdita di chance di poter svolgere lavori richiedenti quella qualità;

d) che le valutazioni espresse dal c.t.u. andavano confrontate con quelle del c.t.p. ma non sul versante della capacità lavorativa specifica, bensì della capacità lavorativa generica e ci si è al lume di tutte le risultanze probatorie acquisite ritualmente (ivi compreso il documento del 22 maggio 2003, cui si allude nel secondo motivo), con la conseguenza che la stessa conclusione dell'esclusione della richiesta di chiarimenti o di una nuova c.t.u. risulta motivata in conseguenza erroneamente.

4.5. In definitiva, la Corte tarantina ha errato ad applicare il procedimento di sussunzione della fattispecie per come accertata, in quanto, una volta risultato che il (*omissis*) non aveva dato dimostrazione che avrebbe fatto il ragioniere e che dunque aveva perso la chance di dispiegare la sua capacità lavorativa in un modo specifico secondo la naturale prospettiva degli studi a suo tempo seguiti (e non, come, invece, ha opinato la Corte di non aver dimostrato la perdita di una capacità lavorativa specifica, che egli, come s'è detto, non aveva perduto studente), per cui solo ha concluso che il danno da perdita della capacità lavorativa generica bene era stato collocato nell'ambito di quello non patrimoniale (non si sa in che misura), là dove invece quella collocazione era vietata dalla circostanza che le lesioni avevano determinato un'invalidità permanente non lieve e che lo stesso c.t.u., salvo verifica delle sue valutazioni nel senso di qualche difficoltà e di minimi risvolti negativi in confronto con quelle del c.t.p., aveva comunque accertato la sicura lesione della capacità lavorativa in piedi ed intellettuale.

4.6. Il principio di diritto che la Corte territoriale avrebbe dovuto applicare e che avrebbe dovuto indurla a censurare la sentenza di primo grado riguardo alla collocazione del danno da perdita della capacità lavorativa per effetto delle lesioni subite nell'ambito del danno non patrimoniale, ancorché esse fossero state determinative del 30% di invalidità permanente, ed a procedere alla valutazione dell'esistenza, a causa della lesione della capacità lavorativa generica, di un danno patrimoniale (sulla base delle risultanze istruttorie acquisite e pur considerate le circostanze evocate come non dimostrate, cioè la mancata dimostrazione dell'intenzione di una prosecuzione degli studi universitari, di dar corso ad una carriera militare o artistica, tutte circostanze correlate a capacità lavorative specifiche), è il seguente: «nel caso di lesioni sofferte da un soggetto minore, al momento del sinistro ancora studente, e che abbiano determinato una invalidità permanente pari al 30% e, dunque, di non lieve entità, il giudice di merito, investito della domanda di riconoscimento del conseguente danno futuro patrimoniale per perdita di capacità lavorativa generica, non compie un corretto procedimento di sussunzione della fattispecie, allorquando ritenga di procedere alla liquidazione di tale danno all'interno della liquidazione del danno non patrimoniale, essendo tale possibilità limitata e sempre salvo dimostrazione in senso contrario di una perdita di chance lavorativa futura specifica nonostante la lieve entità della lesione soltanto al caso di lesioni personali di lieve entità e peraltro limitatamente all'ipotesi in cui la loro concreta incidenza sulla futura capacità lavorativa pur generica rimanga oscura».

La sentenza impugnata, pertanto, cassata in quanto ha svolto un erroneo procedimento di sussunzione e, dunque, ha falsamente applicato l'art. 1223 c.c. ai fini della liquidazione del danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa generica del (*omissis*).

Il Giudice di rinvio procederà alla liquidazione autonoma del danno patrimoniale derivato dalla lesione della futura capacità lavorativa generica.

Vi procederà tenendo conto di tutte le risultanze legittimamente acquisite in atti e segnatamente della c.t.u. e delle c.t.p., nonché dei documenti ritualmente prodotti ed eventualmente potrà chiedere chiarimenti al c.t.u. circa la quantificazione dell'incidenza da lui accertata su eventuali attività lavorative in piedi o su quelle intellettuali e procedere ad un nuovo confronto fra la c.t.u. e le c.t.p. con riferimento all'incidenza sulla capacità lavorativa generica, oppure dispone una nuova c.t.u..

5. Il quarto motivo con cui ci si duole di violazione e falsa applicazione del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, art. 4 (L. n. 39 del 1977), omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5³ e si lamenta che il mancato riconoscimento del danno da lesione della capacità lavorativa sarebbe stato illegittimo anche perché la Corte territoriale avrebbe potuto individuare e quantificare il danno alla stregua del criterio parametrato alla previsione della norma del citato d.l., criterio la cui applicazione era stata sollecitata già in primo grado dal ricorrente resta assorbito.

Semmai il giudice di rinvio del criterio di cui al motivo potrà tenere conto nell'attività di sussunzione corretta cui dovrà procedere.

6. Assorbito rimane anche il quinto motivo, che ineriva alla mancata compensazione delle spese del giudizio di appello: la statuizione sulle spese, infatti, resta caducata per effetto della disposta cassazione.

Al giudice di rinvio, che si designa nella Corte d'Appello di Lecce in diversa composizione, spetterà di regolare le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili il primo ed il secondo motivo del ricorso. Accoglie il terzo e dichiara assorbiti gli altri due. Cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 10 novembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2016

Campi meta

Giurispedia.it

Giurispedia.it

Massima : *La mancata prova della perdita di una chance specifica lascia impregiudicata l'esistenza del danno alla capacità lavorativa generica, soprattutto quando quest'ultima è stata accertata dal C.T.U. (ad esempio, incidenza su lavori in piedi o intellettuali). È erroneo in diritto ricondurre il risarcimento del danno derivato dalla lesione della capacità lavorativa generica (lucro cessante futuro) nell'ambito del danno non patrimoniale (o danno biologico personalizzato).*

Supporto Alla Lettura :

DANNO BIOLOGICO

Quando una persona fisica subisce una lesione nella psiche o nel fisico, si realizza il c.d. *danno biologico*, ed essendo l'integrità fisica un bene costituzionalmente garantito, il danno biologico deve essere risarcito. Si tratta di un *danno non patrimoniale* che consegue ad una lesione fisica o psichica, che può compromettere in modo temporaneo o permanente quelle che sono le attività vitali di una persona. La forma più grave di danno biologico è il *danno tanatologico*, che si verifica a seguito della morte di un soggetto a causa di un'azione illecita da parte di terzi (questa tipologia di danno non è universalmente accettata e per questo motivo rappresenta un tipo di danno biologico che riconosce meno diritto a indennizzi). I casi più comuni nei quali si riconosce l'esistenza di un danno biologico sono:

- la modifica dell'aspetto estetico di un individuo;
- la riduzione delle capacità psico-fisiche (es. la perdita della capacità sessuale, della capacità di relazionarsi con gli altri individui, il danno psichico, ecc);
- la perdita di chance lavorative o la riduzione della capacità lavorativa.

Gli elementi costitutivi della fattispecie del danno biologico, che devono essere provati al fine della sussistenza del danno, sono:

- lesione psichica o fisica;
- compromissione delle attività vitali;
- nesso causale tra compromissione delle attività vitali e lesione.

Il danno biologico deve essere liquidato calcolandolo sulla base di alcune tabelle di riferimento che mettono a confronto quattro fondamentali parametri: i primi due si riferiscono al *reddito* percepito dal danneggiato e all'*età*, che devono poi essere confrontati con la *percentuale di invalidità* che è stata riportata in seguito alla lesione e con la sua *entità*. Ciascuno di questi parametri incide sulla liquidazione complessiva del danno. Il danno biologico viene liquidato prendendo come punto di riferimento due voci:

- **invalidità temporanea:** consiste nel numero di giorni che sono necessari alla persona per guarire e per ritornare alle sue normali attività ;
- **invalidità permanente:** da determinarsi con riferimento a requisiti che consistono nell'*età* del danneggiato e nel grado di invalidità permanente.

Per quanto riguarda l'entità della lesione, occorre distinguere:

- **micropermanente:** è considerata lieve e compresa tra lo 0 e il 9%;
- **macropermanente:** supera il 9%.

Giurispedia.it